



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Provincia di Brindisi

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, SOTTO IL PROFILO URBANISTICO,
DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
CON ELEMENTI DI ARREDO URBANO**

Via E. De Nicola n. 2 – 72013 Ceglie Messapica (BR) Tel. **0831 387001** - Fax: **0831 377164**
internet: <http://www.ceglie.org> - e-mail: ceglie@ceglie.org

INDICE

- Art. 1 - Collocazione**
- Art. 2 - Dimensioni**
- Art. 3 - Particolari architettonici**
- Art. 4 - Prescrizioni elementi architettonici**
- Art. 5 - Divieto uso materiali sintetici/plastica nel centro storico**
- Art. 6 - Materiali degli elementi di arredo**
- Art. 7 - Sistemazione/realizzazione elementi di arredo**
- Art. 8 - Tipologia e colori**
- Art. 9 - Ulteriori elementi**
- Art.10 - Installazione apparecchi per illuminare**
- Art.11 - Illuminazione**
- Art.12 - Divieto di alcuni materiali per apparecchi di illuminazione**
- Art.13 - Divieto di creare disturbo con l'illuminazione**
- Art.14 - Elaborati tecnici**
- Art.15 - Concessione del chiosco**
- Art.16 - Rimozione del chiosco**
- Art.17 - Progetto del chiosco**
- Art.18 - Illustrazione del progetto**
- Art.19 - Collocazione del chiosco**
- Art.20 - Dehors**
- Art.21 - Elementi dei dehors**
- Art.22 - Permesso di costruire dei dehors**
- Art.23 - Documentazione domande dehors**
- Art.24 - Rinnovo della concessione**
- Art.25 - Piccoli intrattenimenti musicali**
- Art.26 - Revoca**
- Art.27 - Danni arrecati**
- Art.28 - Sospensione**
- Art.29 - Applicazione dei provvedimenti**
- Art.30 - Rilascio concessione**
- Art.31 - Imposte e diritti**
- Art.32 - Decadenza concessione**
- Art.33 - Attività commerciali**
- Art.34 - Infrazioni**
- Art.35 - Termine per la sostituzione di elementi di arredo esistenti**
- Art.36 - Norme transitorie**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, SOTTO IL PROFILO URBANISTICO, DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Generalità

Gli elementi di "arredo urbano" oggetto del seguente regolamento sono i manufatti e le opere sistemati e/o realizzati sul suolo pubblico da parte di soggetti pubblici o privati allo scopo di attrezzare tale spazio per l'attività svolta degli stessi soggetti, finalizzata alla distribuzione e al consumo dei prodotti commercializzati e/o dei servizi erogati. Essi si suddividono in:

- permanenti o temporanei, a seconda del periodo di occupazione del suolo pubblico;
- fissi e mobili, a seconda che quotidianamente vengano rimossi o meno dal suolo pubblico, dopo il loro utilizzo.

Tali arredi consistono generalmente in: **sedute, tavoli, tende, tendoni, ombrelloni, gazebo, pergolati, verande, chioschi, dehors, pedane, fioriere**, realizzate in forme, dimensioni e materiali diversi.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si definisce:

- **"Territorio comunale"**: comprende l'intero territorio all'interno e all'esterno del centro abitato, con esclusione del centro storico.
- **"centro storico"** la porzione di territorio comunale di importanza storico-architettonica, così come individuato dal vigente P.d.F. (All.1) e parzialmente assoggettata al vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/39 (All.2), comunque l'area è circoscritta dalle seguenti strade comunali: via Ovidio, via S. Anna, via De Nicola, via Muri, via Pendinello, via Porta di Giuso, via Umberto I, via Votano, piazza Umberto I, via Noci, via Pirano, via IV Monte, via Gioberti, via C. Battisti, largo Sila, via Tasso, via Orto La marina, via S. Rocco, via Martina a ricongiungersi con via Ovidio.

Art.1- Collocazione

Le sedute, i tavolini, gli ombrelloni, i gazebo, i pergolati, le verande, i chioschi, i dehors, le pedane e le fioriere devono essere collocati su spazi pedonali: piazze, piazzali, marciapiedi, strade chiuse al traffico carrabile, in prossimità dei relativi esercizi, senza interferire né sul transito dei pedoni, né sul traffico veicolare.

Art.2- Dimensioni

Gli ombrelloni, i gazebo, i pergolati, le verande, i chioschi, i dehors, le pedane e le fioriere che occupano il suolo dei marciapiedi comunali, dovranno lasciare uno spazio per la circolazione dei pedoni; se verranno collocati su spazi comunali di maggiore ampiezza - piazze, piazzali - le loro dimensioni dovranno essere proporzionate a quelle dello spazio pubblico; se verranno collocati su strade chiuse al traffico carrabile, non debbono occupare complessivamente più della metà della sede stradale.

Le tende e i tendoni devono essere collocati sugli affacci dell'edificio in cui è situata l'attività, su una porzione di superficie muraria corrispondente agli stessi affacci, e proporzionata alla composizione dell'intera facciata. Se collocati su marciapiedi comunali, essi non debbono sporgere complessivamente più della larghezza dello stesso marciapiede; se collocati su spazi comunali di maggiore ampiezza-piazze, piazzali- essi non debbono sporgere complessivamente più di cm 150 dal piano della facciata dell'edificio; se collocati su strade chiuse al traffico carrabile, essi non debbono sporgere complessivamente più della metà della sede stradale. In tutti i casi, essi devono permettere un'altezza libera inferiore di ml 2,40. Non è consentita la collocazione di tende e tendoni su portoni, cancelli ed altri tipi di infisso mobile che costituiscano una testimonianza significativa dal punto di vista storico, artistico ed ambientale. Non è consentita la collocazione di tende su aperture sopra- luce, inferriate, griglie.

Art.3 - Particolari architettonici

Gli elementi di arredo urbano non debbono occultare o sovrapporsi a partiture murarie e particolari architettonici che costituiscano segni o tracce emergenti e significative della storia e delle vicende dell'edificio di cui fanno parte.

Art.4 – Prescrizione elementi architettonici

E' prescritto il mantenimento di elementi di arredo urbano che certamente appartengano all'architettura esterna di negozi, botteghe, pubblici esercizi che costituiscano una testimonianza significativa della storia e della tradizione commerciale, artigianale e di costume della città.

Art.5 – Divieto uso materiali sintetici/plastica nel centro storico

Nel **centro storico** non è consentita la sistemazione e/o la realizzazione di elementi di arredo urbano in materiali sintetici/plastica e suoi derivati, miscele di calcestruzzo e graniglie, che possono risultare in contrasto con gli elementi architettonici ed ambientali relativi agli edifici ed agli spazi interessati.

Art.6 – Materiali degli elementi di arredo

Nel **centro storico** è prescritta la sistemazione e/o la realizzazione di elementi di arredo urbano in materiali "naturali" e tradizionali, consoni al contesto ambientale. Gli elementi di arredo urbano relativi ad una stessa attività dovranno essere della medesima tipologia, con colori coordinati.

Le **sedute** dovranno essere del tipo in metallo, legno, fibre vegetali, in abbinamento a materiale lapideo o tessuti naturali.

I **tavolini** dovranno essere del tipo in metallo, legno, fibre vegetali, in abbinamento a materiale lapideo o vetro.

Gli **ombrelloni**, privi di pubblicità, dovranno essere del tipo con struttura in metallo, legno, in abbinamento a tessuti naturali o fibre vegetali.

Le **tende e i tendoni**, privi di pubblicità, dovranno essere costituiti in modo da potersi alzare e abbassare mediante appositi congegni, con intelaiature mobili che non deturpino l'edificio e con materiali e tinte intonate al colore delle facciate e devono essere mantenuti costantemente in buono stato.

I **gazebo, i pergolati e le verande**, privi di pubblicità, dovranno essere del tipo in metallo, legno, in abbinamento a tessuti naturali, fibre vegetali, materiale lapideo, vetro, ben inseriti nel contesto architettonico. Tutti gli elementi costruttivi degli stessi devono avere carattere temporaneo e non potranno essere collegati ai fabbricati. Non saranno consentite installazioni che in lunghezza eccedano il fronte dell'esercizio. Le strutture non potranno essere ancorate al suolo ma comunque progettate con accorgimenti tecnici idonei a garantire stabilità e sicurezza agli agenti atmosferici.

I **gazebo, i pergolati e le verande**, privi di pubblicità, potranno essere illuminati e riscaldati, con pavimento in legno o in altro materiale ritenuto idoneo dal progettista e comunque del tipo galleggiante. L'altezza interna dovrà essere di ml 2,40, misurata da terra all'incontro tra la copertura e la parete esterna.

Le **pedane** potranno essere realizzate con pavimento in legno trattato o in altro materiale idoneo e comunque del tipo galleggiante. Esse non dovranno in alcun modo ostruire il normale deflusso delle acque meteoriche, e dovranno contenere al loro interno tutti gli elementi di arredo mobili facenti parte dello stesso allestimento. Al loro interno, dovrà essere consentito un accesso facilitato anche ai disabili.

Le **fioriere** dovranno essere in argilla cotta, in legno, in materiale ecologico in forme e dimensioni adeguate al contesto. Se collocate in prossimità di altre sistemazioni di verde pubblico, dovranno integrarsi con queste.

Negli interventi riguardanti nuove messe a dimora di essenze arbustive ed arboree dovranno essere scelte specie tipiche dell'area o riferite a quelle del giardino mediterraneo.

Art.7 – Sistemazione/realizzazione elementi di arredo

Nel **territorio comunale** è consentita la sistemazione e/o la realizzazione di elementi di arredo urbano consoni agli elementi architettonici ed ambientali relativi agli edifici ed agli spazi interessati, anche in materiali sintetici, compositi, etc.

Art.8 – Tipologia e colori

Gli elementi di arredo urbano relativi ad una stessa attività dovranno essere della medesima tipologia, e colori coordinati.

Le **tende e i tendoni** dovranno essere costituiti in modo da potersi alzare e abbassare mediante appositi congegni, con intelaiature mobili che non deturpino l'edificio e con materiali e tinte intonate al colore delle facciate e devono essere mantenuti costantemente in buono stato.

I **gazebo, i pergolati e le verande** dovranno essere ben inseriti nel contesto architettonico. Tutti gli elementi costruttivi degli stessi devono avere carattere temporaneo e non potranno essere collegati ai fabbricati. Non saranno consentite installazioni che in lunghezza eccedano il fronte dell'esercizio. Le strutture non potranno essere ancorate al suolo ma comunque progettate con accorgimenti tecnici idonei a garantire stabilità e sicurezza agli agenti atmosferici.

I **gazebo, i pergolati e le verande** potranno essere illuminati e riscaldati, con pavimento in legno o in altro materiale ritenuto idoneo dal progettista e comunque del tipo galleggiante. L'altezza interna dovrà essere di ml 2,40, misurata da terra all'incontro tra la copertura e la parete esterna.

Le **pedane** potranno essere realizzate con pavimento in legno trattato o in altro materiale idoneo e comunque del tipo galleggiante. Esse non dovranno in alcun modo ostruire il normale deflusso delle acque meteoriche, e dovranno contenere al loro interno tutti gli elementi di arredo mobili facenti parte dello stesso allestimento. Al loro interno, dovrà essere consentito un accesso facilitato anche ai disabili.

Le **fioriere** dovranno essere in materiali, forme e dimensioni adeguate al contesto. Se collocate in prossimità di altre sistemazioni di verde pubblico, dovranno integrarsi con queste. Negli interventi riguardanti nuove messe a dimora di essenze arbustive ed arboree dovranno essere scelte specie tipiche dell'area o riferite a quelle del giardino mediterraneo.

Art. 9 – Ulteriori elementi

A quanti esercitano attività commerciali in locali prospettanti su pubblica via, può essere concessa l'occupazione suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio totem espositivi, segnaletici, prezzari etc.), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e veicolare e che si tratti di un intervento unitario interessante una zona e che gli esercenti mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. In sede di rilascio della autorizzazione, l'ufficio competente può indicare eventuali prescrizioni di carattere tecnico estetico con particolare riguardo alle scelte cromatiche.

Art.10 – Installazione apparecchi per illuminare

E' consentita l'installazione a titolo precario di apparecchi per esterni al fine di illuminare elementi o installazioni di arredo urbano, nel periodo dell'anno in cui si svolgono le loro attività all'aperto, limitando le relative autorizzazioni a tali periodi.

Art.11 - Illuminazione

E' consentita l'illuminazione di elementi o installazioni di arredo urbano solo nelle ore stabilite per la pubblica illuminazione.

Art.12 – Divieto di alcuni materiali per apparecchi di illuminazione

Nel centro storico non è consentito l'uso di tubi fluorescenti e di materiali traslucidi per gli apparecchi di illuminazione relativi ad installazioni ed elementi di arredo urbano. In presenza di illuminazione pubblica del tipo artistico, gli elementi predisposti dai privati, dovranno essere della medesima tipologia, ovvero di tipo esclusivamente tecnico – fari, proiettori, etc.-

Art.13 – Divieto di creare disturbo con l'illuminazione

Non è comunque consentita l'illuminazione che provochi abbagliamento e disturbo alla percezione visiva di elementi architettonici ed ambientali emergenti.

Art.14 – Elaborati tecnici

I progetti per l'installazione di elementi di arredo urbano, (tende, tendoni, gazebo, pergolati, verande,) debbono essere corredati da elaborati in scala adeguata con la rappresentazione:

- dello stato attuale dell'edificio o dello spazio sul quale si intendono collocare gli elementi;
- dei disegni di dettaglio degli elementi che si intendono collocare in sito e della descrizione tecnica degli stessi, con particolare riferimento ai colori, materiali, sistemi di applicazione o fissaggio, etc. (scala almeno 1:20).

I progetti devono essere corredati da immagini fotografiche riprese da diversi punti di vista del luogo e dell'immobile oggetto di intervento.

I progetti che riguardano edifici vincolati dal T.U. sui Beni Culturali, sono soggetti al preventivo parere della competente soprintendenza.

I progetti devono essere presentati con apposita istanza in carta legale indirizzata al responsabile dell' U.T.C.; l'istanza dovrà contenere le complete generalità del privato e della ditta installatrice.

I progetti debbono essere firmati da tecnico abilitato.

Per la sola installazione di elementi mobili (sedute,tavoli,ombrelloni,pedane,fioriere) non è richiesto un progetto. L'istanza per l'autorizzazione, indirizzata al responsabile delle Attività Produttive, deve essere corredata da elaborato planimetrico quotato del luogo oggetto dell'installazione su stralcio, fornito dall'U.T.C., rilievo fotografico dello stato dei luoghi, descrizione degli elementi d'arredo, anche mediante depliant di ditte fornitrici. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal richiedente.

Art.15 - Concessione del chiosco

Chiunque intenda collocare, su suolo pubblico, un chiosco, dovrà ottenere preventiva concessione del suolo giusto quanto in materia disposto dalla normativa, dal presente regolamento, dal nuovo codice della strada e successive modificazioni.

Per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dal Comune.

Al fine dell'ottenimento della concessione l'interessato dovrà presentare formale istanza in bollo al responsabile dell'UTC, corredata della seguente documentazione:

- a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai. Dovranno prodursi planimetrie dell'area in scala 1:200 della esatta ubicazione del chiosco e piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta in scala 1:50, con i necessari riferimenti all'edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno due simulazioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

- b) relazione scritta;
- c) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito;
- d) planimetria delle reti e dei servizi necessari agli allacciamenti.

La concessione per l'installazione del chiosco anche se rilasciata secondo le norme del presente regolamento non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale ai sensi della normativa vigente.

La realizzazione del manufatto sarà vincolata al parere favorevole per l'apertura di un esercizio pubblico o commerciale.

In caso di mancato rilascio del parere favorevole la concessione decade a tutti gli effetti.

Art.16 – Rimozione del chiosco

Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione. La concessione è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto o sia stata realizzata in difformità al progetto autorizzato.

Art.17 – Progetto del chiosco

I chioschi dovranno essere progettati con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.

- con riguardo alle dimensioni planimetriche i chioschi di tipo circolare dovranno possedere abitacolo inscrivibile in una circonferenza del diametro massimo di m..5,00;
- i chioschi di forme differenti non dovranno essere superiori ai metri quadrati previsti per quelli circolari;
- con riguardo allo sviluppo in altezza non dovranno superare, né con la struttura né con sovrastruttura (illuminazione, elementi segnaletici, pubblicitari, di richiamo), l'altezza massima di ml. 4,50 dal suolo;
- la concessione avrà la durata di anni 10.

Art.18 – Illustrazione del progetto

Il progetto del manufatto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche od aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione.

E' consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi e con movimento meccanico (display, orologi, monitors, ecc.).

Il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla domanda del permesso di costruire.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblicitari non autorizzati, comporterà le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art.19 – Collocazione del chiosco

La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e dei singoli elementi architettonici prossimi alla installazione proposta. Per le zone del centro storico, sottoposte a tutela paesaggistica, sono soggetti al preventivo parere della competente soprintendenza.

Pertanto la collocazione del chiosco non sarà concessa:

- a) dove la sua presenza precluda in tutto od in parte visuali prospettiche attestante su monumenti o composizioni spaziali di pregio;
- b) dove occorra garantire e valorizzare la leggibilità di segni urbanistici e edilizi qualificanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione;
- c) se addossato o ancorato all'edificato.

L'installazione del chiosco sarà ammissibile se rispettosa delle norme del Nuovo Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare.

Le proposte di collocazione dovranno privilegiare gli assi pedonalizzati e altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggio.

Le dimensioni del chiosco, qualunque sia la sua funzione, non debbono essere dettate esclusivamente da ragioni commerciali e funzionali, ma adeguarsi alle dimensioni dell'ambiente in cui va ad inserirsi.

Il sistema di illuminazione dovrà essere il risultato di un progetto unitario.
Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.

Art.20 - Dehors

L'occupazione di suolo pubblico può essere richiesto mediante l'utilizzo di **dehors** stagionale e continuativo, da parte di attività di esercizio pubblico e attività ricettive.

Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile su spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nel raggio di 30 metri.

Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile su spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 150 giorni nell'arco dell'anno solare.

Per dehors continuativo si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Art.21 – Elementi dei dehors

Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo sono classificati come di seguito indicato:

- 1) arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;
- 2) elementi complementari di copertura e riparo;
- 3) elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti.

Art.22 – Permesso di costruire dei dehors

Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile su spazi pubblici) deve ottenere il preventivo permesso di costruire. Tale permesso è rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente.

È consentita una occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% della superficie utile interna (pavimento) dell'esercizio stesso. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui la superficie utile interna sia inferiore ai 50 mq. l'occupazione massima consentita è pari a 15 mq..

Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dall'UTC in sede di rilascio dell'autorizzazione in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte dal tecnico abilitato che redige la domanda.

Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto messaggi pubblicitari propri dell'esercizio commerciale. Non sono ammessi messaggi di terzi produttori di generi di consumo.

Art.23 – Documentazione domande dehors

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. planimetria della zona interessata in scala 1:200;
- b. planimetria in scala 1:20 in cui sono indicate le caratteristiche della struttura, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione in duplice copia;
- c. Relazione tecnica;
- d. Campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
- e. Specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per i rifiuti);

- f. Fotografie a colori (formato minimo cm.9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;
- g. Nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare, per i dehors continuativi qualora la struttura venga posta in prossimità di un edificio o su area privata;
- h. Nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente, per i dehors continuativi, qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- i. Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o a gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- j. Dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
- k. Autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole espresso da:

Ufficio Tecnico

Ufficio di Polizia Municipale

Ufficio Sanitario

Amministrazione Comunale per concessioni riguardanti piazze, parchi e giardini.

Dopo l'installazione dei dehors, entro il termine di 30 giorni verrà eseguita verifica da parte dei competenti organi comunali.

Art.24 – Rinnovo della concessione

Per il rinnovo della concessione sia per i chioschi che per i dehors è sufficiente che il titolare consegni all'Ufficio UTC i seguenti documenti:

- a. dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato;
- b. versamenti TOSAP e TARSU relativi all'anno precedente. Nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione;
- c. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente.

Art.25 – Piccoli intrattenimenti musicali

Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente settore. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Art.26 - Revoca

Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

La concessione di occupazione di suolo pubblico è sospesa con atto del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

- a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione non realizzabili con soluzioni alternative da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
- b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi di rimozione e ripristino saranno a carico del concessionario.

Art.27 – Danni arrecati

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico - sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione o altri oggetti non autorizzati.

Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.

Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato o, ove presente, sulla pedana all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente regolamento, nonché la sospensione, in caso di recidiva, la revoca della concessione.

In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.

Art.28 – Sospensione

La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
- b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico - sanitarie;
- d. i manufatti non risultano essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. gli elementi di arredo non vengano reiteratamente ritirati e custoditi con le modalità previste dal seguente regolamento;
- b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
- c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
- d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguenza inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie.

Art.29 – Applicazione dei provvedimenti

I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui sopra sono accertati dall'Ufficio di Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art.30 – Rilascio concessione

La concessione sarà rilasciata dal responsabile dell'U.T.C. entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. In caso di diniego vanno espressi i motivi.

Le domande saranno esaminate seguendo rigorosamente l'ordine di presentazione.

Per il rilascio saranno seguiti i seguenti criteri:

- a. accertare la conformità dei progetti alle norme del presente regolamento e alle prescrizioni urbanistiche, edilizie e del Codice delle Strada, chiedendo apposito nulla -Osta all'Ufficio di Polizia Municipale;
- b. indicare in aggiunta alle prescrizioni di questo regolamento, le modificazioni ritenute necessarie affinché le installazioni possono inserirsi armonicamente nel contesto architettonico ed ambientale.

Art.31 – Imposte e diritti

Il titolare della concessione è tenuto a corrispondere imposte e diritti vigenti, così come previsto dal vigente "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

Art.32 – Decadenza concessione

La concessione decadrà nei seguenti casi:

- a. se non saranno osservate le condizioni alle quali fu subordinata la concessione;
- b. se l'autorizzazione non sia usufruita entro il termine di 90 giorni dalla data del rilascio, termine prorogabile di altri 90 giorni su richiesta motivata degli interessati;
- c. se gli arredi non siano tenuti in perfetto stato di conservazione e funzionalità.

In ogni caso, il titolare della concessione è tenuto alla restituzione del documento all'U.T.C. entro 15 giorni dalla decadenza dello stesso.

Oltre che nei casi contemplati dal presente regolamento, il Responsabile dell'UTC potrà revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il titolare abbia diritto a rimborsi.

Art.33 – Attività commerciali

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre le merci, purché l'occupazione sia posta in essere nelle immediate vicinanze e comunque non oltre i due metri antistanti all'esercizio con strutture espositive di limitate dimensioni poggianti sul suolo o bacheche e a condizione che sia, in ogni caso garantita, il passaggio dei mezzi di soccorso. Tali strutture dovranno essere particolarmente curate quando poste in adiacenza a immobili soggetti a vincolo storico artistico ai sensi della normativa vigente. I generi alimentari non confezionati, non possono essere esposti ad altezza inferiore ad 80 cm. dal suolo. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio.

Art.34 – Infrazioni

Alle infrazioni del presente regolamento saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art.35 – Termine per la sostituzione di elementi di arredo esistenti

Gli elementi di arredo urbano esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non risultino conformi allo stesso, dovranno essere sostituiti, previa presentazione di apposito progetto, entro un sei mesi dalla predetta data.

Art.36 - Norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1 settembre 2006.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge e si rimanda alle norme dei seguenti regolamenti vigenti:

- a. regolamento Edilizio Comunale;
- b. regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.